

Artigianato

Nei lavori edili obblighi anche per i privati

Cantieri, attenzione alla responsabilità del committente

Anche lavori di costo limitato e con una impresa

Ritinteggiare la propria villetta o rifare il bagno di casa o riparare il tetto del condominio impone al singolo privato o all'amministratore del condominio precisi obblighi, talvolta sottovalutati, perché sconosciuti, ma esistenti.

Erroneamente, il committente

da sentenze della Corte di Cassazione.

Le normative vigenti, proprio sui committenti, caricano importanti responsabilità, rifacendosi al principio della «responsabilità solidale». Il legislatore, infatti, ha ritenuto importante coinvolgere

nella filiera di responsabilità non solo i diretti interessati (imprese e lavoratori) ma anche i committenti dei lavori, per evitare che, nella scelta del fornitore, si privilegino imprese che non investono adeguatamente nella sicurezza e che, pertanto, possono offrire condizioni economiche più favorevoli, a scapito, però, della sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo del legislatore è la diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri, che coinvolge tutte le fasi dei lavori: dalla predisposizione iniziale dei lavori alla fine lavori, attraverso una

partecipazione «responsabile» di tutte le parti coinvolte.

Tali obblighi scattano ben più di frequente di quanto non si pensi: basta la presenza nel cantiere di una sola impresa o di un lavoratore autonomo.

È, dunque, interesse di chi affida i lavori accertare la regolarità della posizione, in quanto in qualsiasi momento – e ancor più nella malaugurata ipotesi di un incidente – ne resta direttamente coinvolto anche penalmente.

In un momento come l'attuale, di scarsa disponibilità finanziaria, è bene che chi avvia lavori di costruzione o di ristrutturazione o manutenzione edilizia non effettui scelte ispirate al principio del massimo ribasso, perché dietro potrebbero celarsi cattive sorprese a cominciare da irregolarità nel campo della sicurezza, che in occasione di controlli potrebbero ricadere sul committente, anche se privato.

Glossario della responsabilità del committente

CANTIERE

Si fa un cantiere quando, a esempio, si eseguono lavori di:

- tinteggiatura interna od esterna
- rifacimento di intonaci
- rifacimento di un bagno
- ripasso della copertura
- sostituzione degli infissi
- costruzione di un capannone agricolo, di una stalla eccetera. . .
- realizzazione di un impianto fotovoltaico
- . . . e quindi più in generale lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di un'opera edile.

COMMITTENTE

Soggetto per conto del quale viene realizzata l'opera. È colui che decide a cui affidare i lavori.

COORDINATORI

Il Coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono professionisti (ingegnere, architetto, perito, geometra eccetera) in possesso di specifica abilitazione, ottenuta mediante appositi corsi ed esami sulla sicurezza.

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nel caso in cui il committente non riesca o non voglia gestire in prima persona i lavori, può nominare un «Responsabile dei lavori» che lo sostituirà nei propri compiti, sottraendolo alle sanzioni e alle responsabilità previste dalla norma.

privato, non informato compiutamente sulle responsabilità che ricadono sulla sua persona, può ritenere che la questione della sicurezza del cantiere, non debba riguardarlo, ma interessi esclusivamente l'impresa o i lavoratori coinvolti.

Il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio o il locatario che dà l'incarico dei lavori, infatti, è il cosiddetto «committente», al quale il decreto legislativo n.81/2008 attribuisce precise responsabilità di carattere penale e amministrativo. Chiunque (privato cittadino, datore di lavoro di un'azienda, amministratore di condominio, ente pubblico, ...) commissiona un lavoro nel campo dell'edilizia assume la qualifica di «committente», soggetto che diventa primario attore della sicurezza in cantiere, come indicato dalle norme in vigore e confermato

Obblighi del committente, sanzioni fino all'arresto

	Obblighi del committente	Cosa succede a chi non lo fa
1	Designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. N.B. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a euro100.000, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.	Sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente
2	Designare il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea	Sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente.
3	Designare il coordinatore per l'esecuzione anche quando, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. N.B. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo ai due coordinatori.	Sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente.
4	Prendere in considerazione in fase di progettazione dell'opera: - il piano di sicurezza e di coordinamento; - il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.	
5	Comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	Sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 1.800 euro per il committente
6	Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. A tal fine il committente dovrà ricevere dalle imprese affidatarie almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di verifica delle condizioni di sicurezza. N.B. Le imprese esecutrici e/o quelle affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente almeno: a) l'iscrizione alla CCIAA; b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008; c) documento unico di regolarità contributiva; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008. I lavoratori autonomi dovranno documentare almeno: a) l'iscrizione alla CCIAA; b) la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie; c) l'elenco dei DPI in dotazione; d) la propria formazione e idoneità sanitaria ove espressamente previste dal D.Lgs 81/2008; e) la regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno* e i cui lavori non comportano rischi particolari, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti.	Sanzione: arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il committente.
7	Inviare, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare agli enti di controllo (Azienda sanitaria locale e Direzione provinciale del lavoro) nel caso di: a) più imprese anche non contemporaneamente presenti b) una sola impresa ma con lavori superiori a 200 uomini-giorno.	
8	Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione concedente (solitamente il Comune): • copia della notifica preliminare di cui al punto precedente • il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi • dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità di ciascuna impresa (idoneità tecnico professionale di cui al punto 6 precedente e dichiarazioni dell'impresa su organico medio annuo e regolarità contributiva).	Sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 1.800 euro per il committente.
9	Trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.	Sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 1.800 euro per il committente.

* es. 2 uomini per 100 giorni, oppure, 5 uomini per 40 giorni, ecc

PAGINA A CURA DI



LE NOSTRE SEDI
uno sportello sempre vicino alle aziende
e alle piccole industrie

www.unartbelluno.org
info@unartbelluno.org

BELLUNO
p.le Resistenza 8
tel. 0437.933111

orario uffici
dal lunedì al venerdì
8.00-12.30 e 14.30-18.00

AGORDO via Garibaldi 15 - tel. 0437.62293
CAPRILE* p.zza Dogliani 5 - tel. 0437.721344
CORTINA D'AMPEZZO via Marconi 12 - tel. 0436.2782
FELTRE via Ligori 4 - tel. 0439.878115
LAMON* via Caval, di V. Veneto - tel. 0439.792220
PIEVE D'ALPAGO viale del Lavoro 48 - tel. 0437.989236
PIEVE DI CADORE via degli Alpini 39 - tel. 0435.504490
S. STEFANO DI CADORE via Udine 134 - tel. 0435.62449
*Recapito